

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2447 del 20/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ; L.R. n. 13/2015. Ditta HERA S.p.a. - Bologna - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ubicato in Comune di Rimini, Via Marecchiese, 195, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006. Revoca dei Provvedimenti n. 183 del 23.07.2009 e n. 344 del 18.02.2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2508 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta HERA S.p.a. - Bologna - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ubicato in Comune di Rimini, Via Marecchiese, 195, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006. Revoca dei Provvedimenti n. 183 del 23.07.2009 e n. 344 del 18.02.2014.

IL DIRIGENTE

VISTI

- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*; Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*; Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del sopracitato D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti,

- iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
 - l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
 - la Delibera di G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la successiva Delibera di G.R. 1860/2006 "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia" attuativa della precedente;
 - il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
 - la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
 - la Delibera di G.R. n. 2236 del 28.12.2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di

autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 51 bis del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 183 del 23.07.2009 e s.m., a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 22.11.2005 e rinnovata il 01.10.2010;
- autorizzazione n. 227463 del 16.12.2013, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata dal Comune di Rimini;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini, n. 344 del 18.02.2014;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti il 01.10.2015 della Provincia di Rimini, così come integrata il 02.10.2015, 02.12.2015, 12.01.2016, lo Sportello Unico del Comune di Rimini ha trasmesso istanza presentata dalla ditta Hera Spa avente sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4 e sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via Marecchiese 195, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione di rinnovo finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese;
- autorizzazione allo scarico della acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (acque di dilavamento piazzali);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che l'attività consiste nell'insieme di operazioni, necessarie al trattamento mediante vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, da svolgersi in un sito dedicato localizzato all'interno dell'area dell'ex depuratore di Rimini – Via Marecchiese, finalizzate al recupero della frazione sabbiosa da riutilizzare, nell'ambito delle specifiche attività gestite dalla Regione Emilia-Romagna, per il ripascimento degli stessi arenili.

DATO ATTO che la ditta Hera Spa inoltre ha presentato, alla Provincia di Rimini, il 14.08.2015, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006, per svolgere attività sulla stessa area di recupero rifiuti sostanzialmente ricomprendente l'attività di trattamento oggetto della presente autorizzazione, e per il tramite del SUAP del Comune di Rimini, in data 30.09.2015, ha

presentato la relativa domanda finalizzata alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening);

VISTO che il procedimento di cui all'art. 208 D.lgs. n. 152/2006 è tutt'ora in corso e che con D.P. della Provincia di Rimini n. 160 del 22.12.2015 - Decisione in merito alla Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening ambientale) relativa al Progetto *di trattamento di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, sito nel Comune di Rimini* e presentato da Hera SPA, il progetto suddetto è stato escluso da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) ai fini dell'eventuale incremento delle opere di compensazione e mitigazione ambientale, in riferimento ai possibili effetti negativi per l'incremento di pressione acustica sui ricettori adiacenti all'opera in progetto, deve essere programmata e realizzata, con l'impianto a regime e pienamente in attività, una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico cagionato. Di detta campagna di monitoraggio dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Rimini e ad ARPA;
- b) per il mantenimento ed il miglioramento della barriera vegetazionale lungo il perimetro dell'impianto dovrà essere garantita una sua idonea e costante manutenzione, eventualmente sostituendo rapidamente le piante deteriorate;
- c) ai fini dell'impatto visivo dell'attività, i cumuli di rifiuti e dei materiali stoccati all'interno dell'impianto non dovranno avere un'altezza superiore a 4 metri;

RITENUTO di fare proprie le prescrizioni risultanti dalla procedura di screening, ai fini del rilascio dell'autorizzazione AUA;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PGRN 6222 del 24.12.2015, del Servizio territoriale di ARPA Rimini, che a seguito di sopralluogo, esprime parere favorevole con prescrizioni, attinenti alla gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera, riportata in allegato "A" al presente provvedimento;
- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, trasmesso dal Comune di RIMINI, Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. n. 223782 del 27.10.2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "B";
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Bologna istituito ai sensi della Legge 190/2012 e del DPCM 18/04/2013 e ss.mm., rilasciata in data 27/06/2016;

DATO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori, a favore della Provincia di Rimini, per un importo di € 387,34;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati e degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'autorizzazione allo scarico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare i Provvedimenti n. 183 del 23.07.2009 e n. 344 del 18.02.2014 della Provincia di Rimini e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Viviana De Podestà;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- la Det. dirigenziale n. 199/2016, concernete la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

INFORMA che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta Hera Spa avente sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4 e sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via Marecchiese 195, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (acque meteoriche di dilavamento piazzali) ai sensi degli artt. 124 e 113 del D.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006;

nel rispetto di quanto segue:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

2. di dare atto, per quanto di competenza dell'ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via Marecchiese 195, rimane iscritta al

numero 51 bis del 23.07.2009

nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	codici C.E.R. (Decisione 2000/532/CE e ss.mm.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.30	20 03 03	2.700	30.000	R10 - R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

3. si rammenta a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) per il mantenimento ed il miglioramento della barriera vegetazionale lungo il perimetro ne dovrà essere garantita un'idonea e costante manutenzione, anche sostituendo rapidamente le piante eventualmente deteriorate;
 - b) i cumuli dei rifiuti non possono superare l'altezza di 3,5 m, mentre ai fini di mitigare

l'impatto visivo si raccomanda un'altezza dei cumuli di materiali compatibile con l'altezza della cortina arborea presente in sito;

- c) deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno un metro, tra la base dei cumuli di rifiuti/materiali e la recinzione; dovrà inoltre essere garantita la percorribilità all'interno del sito e la netta separazione fra rifiuti e materiali;
- d) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere a norma ed in buone condizioni di conservazione, in modo da garantire una perfetta tenuta e devono essere muniti di dispositivi / teli di copertura;
- e) la ditta deve assicurare che i rifiuti, al momento del loro ingresso al sito, siano sottoposti ad una valutazione di assoggettabilità alle operazioni di vaglio, in modo da disporre, qualora necessario, il dirottamento del carico del rifiuto direttamente verso lo smaltimento finale in discarica, al fine di evitarne lo stoccaggio in sito;
- f) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- g) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti una volta sottoposti a trattamento dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA:

5. valgono le prescrizioni riportate dal Comune di Rimini nella propria nota prot. n. 223782 del 27.10.2015 (parere della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana U.O. Qualità Ambientale) che costituisce parte integrante del presente Provvedimento, quale “Allegato “B”;
6. tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l’impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, in particolare dovrà essere effettuato lo spurgo delle vasche di prima pioggia, con conseguente allontanamento dei fanghi eventualmente raccolti secondo le norme di legge, e, nei periodi di operatività dell’impianto, dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno settimanale. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro, vidimato da ARPAE, da tenere presso la sede dell’impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
7. attraverso la corretta manutenzione dell’area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
8. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nella rete ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell’Autorità competente;
9. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

10. nello svolgimento dell’attività dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, riportate nella nota PGRN/2015/6222 del 24.12.2015, del Servizio territoriale di ARPA Rimini, che costituisce, unitamente alla planimetria, parte integrante del presente Provvedimento quale Allegato “A”;
11. Eventuali modifiche **sostanziali** dell’attività e/o dell’impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell’art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;

iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;

12. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, i provvedimenti della Provincia di Rimini n. 183 del 23.07.2009 e s.m. e n. 344 del 18.02.2014;
13. entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'AUA, la ditta dovrà realizzare, con l'impianto a regime e pienamente in attività, una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico come previsto dal D.P. della Provincia di Rimini n. 160 del 22.12.2015;
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
15. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
16. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
17. di invitare il Comune di Rimini, a valutare eventuali revoche di titoli abilitativi in materia ambientale, di propria competenza, sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale;
18. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Rimini, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
19. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo agli Enti competenti;
20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
21. di individuare nella Dott.ssa Viviana De Podestà, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
22. di dare atto che ARPAE esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
23. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e

del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

24. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Servizio Territoriale

SINADOC n°703/2015

[Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro]

Spett. le Amm. ne Prov. le di Rimini
Servizio Ambiente-Energia Agricoltura
Via D. Campana, 64
47922 Rimini

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 – L.R. n. 3/1994 – L.R. n. 5/2006 – D.P.R. n. 59/2013

Parere Ditta “Hera S.p.A. ” avente sede legale in Bologna Viale Berti Pichat, 2/4 e impianto produttivo di Rimini Via Marecchiese, 195

A riscontro della Vs. nota Prot. n. 37184 09.09 fasc. n. 2015/123-1 del 11/11/2015, acquisita in atti al ns. Prot. PGRN 5475 del 11/11/2015 relativamente alla domanda presentata dalla Ditta in oggetto volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

1) Rinnovo comunicazione recupero rifiuti ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

2 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.L.gs 152/06

la presente per riferire quanto segue:

1) Comunicazione recupero rifiuti ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Visionata la documentazione presentata dalla Ditta e trasmessaci dal SUAP del comune di Rimini; eseguito sopralluogo da parte di personale tecnico di questo Servizio Territoriale ARPA già in data 10/09/2015 presso l'impianto sito in Rimini, Via Marecchiese, 195;

si esprime **parere favorevole** allo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi identificati con CER 200303 – *residui della pulizia stradale* – come indicato dal D.M. 05/02/1998 e s.m.e i. al punto 7.30, così come comunicata e confermando quanto prescritto nei Provvedimenti nn. 183/2009 e 300/2009 di codesta Amministrazione Provinciale.

2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.L.gs 152/06.

Specificato che la ditta in oggetto:

- svolge attività di “recupero rifiuti provenienti da operazioni di pulizia di arenili”;
- la ditta non risulta classificabile come Industria Insalubre ai sensi dell' art. n°216 del T.U.LL.SS. n°1265/34, in quanto non presente nell'elenco allegato al D.M. Sanità del 05/09/94;
- è attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento Prov. Di Rimini n°344 del 18/02/2014 e ss.mm.ii.

La ditta dichiara:

- che lo stato dei luoghi, degli impianti, dei processi produttivi, non ha subito variazioni sostanziali rispetto agli effetti prodotti e a quanto contenuto nella documentazione tecnica relativa all'atto autorizzativo emesso dalla provincia di Rimini con provv. n°344 del 18/02/2014 per le emissioni in atmosfera prodotte nell'area adibita alla vagliatura della sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili e sita in Via Marecchiese n°195 Rimini;
- che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali: ISO14001-2004 n°1933-2006 DNV-GL Accredia con validità al 10/07/2018 e ISO17025 n°110 Accredia con validità al 11/12/2016.

Servizio Territoriale

Verificata la documentazione allegata alla Vs. richiesta

Visti:

- Il D.Lgs. n°152/2006 parte quinta e ss.mm.ii - (Codice dell'ambiente);
- La L.R. Emilia Romagna n°5 del 01/06/2006;
- La Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n°960 del 16/06/99;
- La L. R. Emilia Romagna n°17 del 04/11/2009;
- La D.G.R. Emilia Romagna n°2236/2009 e ss.mm.ii;
- La D.G.R. Emilia Romagna n°1769/2010;
- La D.G.R. Emilia Romagna n°1498/2011;
- La D.G.P. di Rimini n°76 del 24/03/2010;
- La Determinazione della Regione Emilia Romagna n°4606 del 04/06/99 "Indicazione alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- IL Provvedimento della Provincia di Rimini n°344 del 18/02/2014;

si esprime per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) *Punti di emissione e limiti*

Emissioni diffuse già autorizzate con provvedimento Provincia di Rimini n°344 del 18/02/2014

IMPIANTO O ATTIVITA'	FASE	SOLUZIONI PROPOSTE
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio materiali (rifiuti) da inviare al vaglio vibrante	Arrivo rifiuto da trattare	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
		Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.
	Carico vaglio vibrante, vagliatura.	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare

Servizio Territoriale		
		al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
Generale	Barriera perimetrale	Verifica e manutenzione periodica della barriera.
	Aree interne	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo.
	Movimentazione	Durante tutte le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
	Volata	Evitare lo smarino e la volata in concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s (scala Beaufort) in direzione dei recettori più esposti.

2) Condizione di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 - UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI 10169

Determinazione della concentrazione delle polveri
totali

UNI EN 13284-1 – UNI 10263

4) Altre prescrizioni.

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'Esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.
- c) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi

Servizio Territoriale

discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- f) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- g) Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.


Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Territoriale**

Dott.ssa Gianna Sallese

Pratica trattata da: Ornella Peroni

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.



Planimetria


scala 1:5000



Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza

Prot. 227463



Rimini, 16/12/2013

Spett.le
HERA S. p. A.
Viale Carlo Bertl Pichat, 2/4
40127 BOLOGNA

Spett.le
Hera S.P.A.
Sede di Rimini
Via Del Terrapieno 25
47924 RIMINI

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura prodotte dalla Ditta Hera S.p.A. nello stabilimento di Via Marechiese n. 195 - Rimini.

IL RESPONSABILE P.O.

Preso atto della precedente autorizzazione rilasciata in data 25/08/2013 prot. 1365564 rilasciata al Sig. Pecci Fausto, nato a Rimini (RN) il 01.01.1959 e residente in Rimini in Viale Amsterdam n. 72, in qualità di procuratore speciale della Ditta Hera S.p.A., con sede legale a Bologna, Viale Carlo Bertl Pichat n. 2/4, relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento prodotte nello stabilimento sito nel Comune di Rimini in Via Marechiese n. 195, svolgente attività di recupero di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili;

Preso atto della richiesta di rinnovo dell' Autorizzazione in oggetto presentata dal procuratore speciale Ditta Hera S.P.A. Fausto Pecci, Ns Prot. 119106 del 10 Agosto 2012

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 " Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;

Vista la Delib.G.R 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286";

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea dell' ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;

Visto il parere favorevole del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, HERA SPA. prot. n.15600/09 del 30.07.2009 e Prot. 182668 del 04/10/2013,

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167 e s.m.i "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

ai sensi degli artt. 124 e 113 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla Ditta Hera S.p.A., nella persona del sig. Pecci Fausto, nato a Rimini (RN) il 01.01.1959 e residente in Rimini in Viale Amsterdam n. 72, in



qualità di procuratore speciale, ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento prodotte nello stabilimento sito nel Comune di Rimini in Via Marecchiese n.195;

La Ditta è obbligata all'osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

1. lo scarico (acque meteoriche di dilavamento) dovrà essere effettuato nel rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati (D.Lgs 152/2006 - art. 124 c.1);
3. richiedera nuova autorizzazione allo scarico per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D.Lgs 152/2006 - art. 124 c.12)
4. comunicare a questo Ente l'eventuale variazione del soggetto titolare dello scarico (D.Lgs 152/2006 - art. 124 c.2)
5. mantenere in condizioni di accessibilità il pozzetto installato per il controllo dello scarico, per consentire i prelievi ed il campionamento, da parte degli Organ di controllo, individuabile nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico (D.Lgs 152/2006 - art. 101 c.3) fornita nell'Agosto 2008. Il punto individuato nella medesima planimetria, assunto per il controllo dello scarico, dovrà essere sempre accessibile e idoneo al campionamento.
6. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (D.Lgs 152/2006 - art. 124 c.8);

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. lo scarico (acque meteoriche di dilavamento) dovrà essere sottoposto, prima della immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo (dissabbiatore statico) illustrato nella relazione tecnica approvata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico;
2. dovrà essere data immediata comunicazione al Comune e ad Hera Rimini S.r.l. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari pubblici e/o per l'ambiente;
3. dovrà essere data immediata comunicazione ad Hera S.P.A. di guasti agli impianti o di altri fatti che possano costituire occasione di pericolo per l'impianto di depurazione di Rimini - Via Marecchiese. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta;
4. con idonea periodicità dovranno essere effettuati adeguati controlli e manutenzioni all'impianto di pretrattamento;
5. la disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata con la società Hera S.P.A., alla quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati;
6. la Ditta dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati;
7. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta dovrà presentare autodenuncia del numero di metri cubi scaricati nell'anno precedente e caratterizzazione analitica delle acque di scarico.

La Ditta con il presente atto rimane assoggettata a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi e regolamenti.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 152/2006 (art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

La presente autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta dell'autorità competente al controllo, è valida quattro anni con decorrenza dalla data del presente atto.

Il presente atto si invia alla Ditta HERA S.P.A. in cui si demanda lo svolgimento dei compiti di controllo.

Il Responsabile U.O. Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza
Dott. Domenico Bartolucci



RIMINI

HERA S.p.A.
Direzione Servizi Ambientali
Via Roma Nord 180/182 48122 Ravenna
tel. 0544.241.111 fax. 0544.241.503
www.gruppohera.it

Spett.le Sportello Unico per le
attività produttive (SUAP)
del Comune di
RIMINI (RN)

Ravenna, 28/09/2015
prot. gen. n. 40924
ns. Rif. BB/sf

Oggetto: DICHIARAZIONE - autorizzazione allo scarico area di via Marecchiese 195 - Rimini


Il sottoscritto TIZIANO MAZZONI nato a MONTALTO DELLE MARCHE (AP) il 29/12/1957, residente in Comune di RAVENNA Prov. RA in Via Piangipane n° 85 Cap 48124, in qualità di legale Istitore, in virtù di procura ad negotia a rogito del notaio dott.ssa Fiammetta Costa, repertorio 5015 raccolta 1513 del 07/04/2014, della Ditta HERA S.P.A. avente sede legale in Comune di Bologna Prov. BO , Via CARLO BERTI PICHAT n. 2/4 C.A.P. 40100

Dichiara

che lo stato dei luoghi, degli impianti, dei processi produttivi, il numero degli scarichi, la quantità e qualità dei medesimi, **NON** ha subito variazioni sostanziali rispetto agli effetti prodotti e a quanto contenuto nella documentazione tecnica relativa all'atto autorizzativo emesso dal Comune di Rimini prot n° 227463 del 16/12/2013 scadenza 15/12/2017 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, prodotte nell'area adibita alla vagliatura della sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili , sita in via Marecchiese n° 195 nel Comune di Rimini.

Distinti saluti

Direttore
Tiziano Mazzoni



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.